



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 17-07-2023**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|-------|
| Art. 1 – Fonti Normative..... | |
| Art. 2 – Oggetto..... | |
| Art. 3 - Competenze generali e responsabilità..... | |
| Art. 4 – Definizioni..... | |
| Art. 5 – Tariffe e diritti per servizi cimiteriali..... | |
| Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento..... | |
| Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico | |
| Art. 8 – Gestione e vigilanza... .. | |
| Art. 9 – Imprese funebri private..... | |
| Art. 10 – Controversie tra soggetti richiedenti..... | |

TITOLO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

| | |
|--|-------|
| Art. 11 - Elenco Cimiteri | |
| Art. 12 – Piano Regolatore Cimiteriale..... | |
| Art. 13 – Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero | |
| Art. 14 – Costruzione ed ampliamento dei cimiteri..... | |
| Art. 15 – Soppressione dei cimiteri | |

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

| | |
|--|-------|
| Art. 16 - Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio..... | |
| Art. 17 - Periodo e depositi di osservazione..... | |
| Art. 18 - Deposito e chiusura della salma nel feretro..... | |
| Art. 19 - Caratteristiche delle casse funebri | |
| Art. 20 – Norme generali per i Trasporti funebri | |
| Art. 21 – Modalità del trasporto e delle soste | |
| Art. 22 – Trasporti funebri – Rimesse | |
| Art. 23 - Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione | |
| Art. 24 – Trasferimento di salme senza funerale..... | |
| Art. 25 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività..... | |
| Art. 26 – Trasporti all'estero o dall'estero..... | |
| Art. 27 – Trasporti su disposizione di pubblica autorità..... | |
| Art. 28 – Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali | |
| Art. 29 – Sala del Commiato..... | |
| Art. 30 – Casa Funeraria | |

TITOLO IV - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|-------|
| Art. 31 - Ammissione nel cimitero del capoluogo e nei reparti speciali | |
| Art. 32 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni | |
| Art. 33 – Tipi di sepoltura | |

CAPO II – INUMAZIONI

| |
|---------------------------------------|
| Art. 34 - Disposizioni Generali |
| Art. 35 – Inumazioni |
| Art. 36 – Cippo |

TITOLO V – CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE

| |
|--|
| Art. 37 - Tumulazione |
| Art. 38 – Norme Generali |
| Art. 39 – Tumulazioni per benemerenze |
| Art. 40 – Tumulazioni provvisorie |
| Art. 41 – Modalità delle concessioni |
| Art. 42 – Lampade votive, decorazioni ed abbellimenti |
| Art. 43 – Concessione aree per tombe e cappelle di famiglia |
| Art. 44 – Divieti |
| Art. 45 – Durata delle concessioni |
| Art. 46 – Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni |

CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

| |
|---|
| Art. 47 - Rinuncia a concessione di loculi, ossari, cinerari |
| Art. 48 - Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia |
| Art. 49 – Rinuncia a concessione di tombe interrato |
| Art. 50 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate in tutto o in parte |
| Art. 51 - Revoca |
| Art. 52 – Decadenza..... |
| Art. 53 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza..... |
| Art. 54 - Estinzione |
| Art. 55 – Iscrizione e decorazione di lastre di loculi individuali e loculi ossari-cinerari |
| Art. 56 – Norme per l'iscrizione e la decorazione di lastre di tombe..... |
| Art. 57 – Norme per l'installazione di copritomba su sepolture per inumazione..... |

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I – ESUMAZIONI

| |
|---|
| Art. 58 - Esumazione ordinaria |
| Art. 59 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria |
| Art. 60 - Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria |
| Art. 61 - Esumazione straordinaria |
| Art. 62 - Reinumazione |

CAPO II - ESTUMULAZIONI

| |
|--|
| Art. 63 - Estumulazione Ordinaria |
| Art. 64 - Estumulazione straordinaria |
| Art. 65 - Trattamenti consentiti all'estumulazione |
| Art. 66 - Traslazioni |
| Art. 67 - Istanze in materia di polizia mortuaria |

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

| |
|--|
| Art. 68 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento |
| Art. 69 - Raccolta delle ossa |
| Art. 70 - Salme aventi oggetti da recuperare |
| Art. 71 - Disponibilità dei materiali |

TITOLO VII - NORME TECNICHE

| |
|---|
| Art. 72 - Manutenzione |
| Art. 73 - Costruzione dell'opera - termini |
| Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere |
| Art. 75 - Responsabilità - deposito cauzionale |
| Art. 76 - Recinzione aree, materiali di risulta, consumi |
| Art. 77 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali |
| Art. 78 - Orario di lavoro |
| Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti |

TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

| |
|--|
| Art. 80 - Orario di apertura dei cimiteri |
| Art. 81 - Disciplina dell'ingresso |
| Art. 82 - Fiori e piante ornamentali |
| Art. 83 - Divieti speciali |
| Art. 84 - Riti funebri |
| Art. 85 - Accesso al cimitero - Registro delle autorizzazioni..... |
| Art. 86 - Registro delle sepolture |
| Art. 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali |
| Art. 88 - Materiali ornamentali richiedenti |
| Art. 89 - Sanzioni |

TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

| |
|--|
| Art. 90 - Cremazione di cadavere |
| Art. 91 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei |
| Art. 92 - Raccolta e trasporto delle ceneri |
| Art. 93 - Destinazione finale delle ceneri |
| Art. 94 - Collocamento urne cinerarie in Cimitero |
| Art. 95 - Affidamento urne cinerarie al familiare |
| Art. 96 - Eredi |
| Art. 97 - Registro comunale per la cremazione |
| Art. 98 - Dispersione delle ceneri |

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 99 - Entrata in vigore e regime transitorio
Art. 100 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Art. 101 – Disposizioni transitorie e finali.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria su tutto il territorio del Comune di San Giorgio in Bosco ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:

- a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) DPR 285/1990, “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, e successive modificazioni ed integrazioni, che in seguito verrà citato come Reg. P.M.;
- c) Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e del 31.07.1998, n. 10;
- d) DPR 396/2000, sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Legge 30 marzo 2001 n.130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- f) D.M. della Sanità 01.07.2002;
- g) L.R. n. 24 del 25 settembre 2009 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”.
- h) Legge Regionale 04 marzo 2010 n.18, “Norme in materia funeraria”.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti l'insieme dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. I precitati servizi attengono specificatamente alla denuncia e all'accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza dei Cimiteri Comunali, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private, in relazione al decesso della persona.

3. Tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti, devono svolgersi a tutela della salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica e nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 3 – Competenze generali e responsabilità

1. Le attività funebri e cimiteriali possono essere svolte direttamente dal Comune di San Giorgio in Bosco in amministrazione diretta, o attraverso la concessione o in appalto del servizio.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Il Comune o la ditta incaricata cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalle norme civili e penali in materia.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- attività/servizi funerari o funebri è l'attività di cui all'art. 5 della LR n.18/2010;
- attività/servizi cimiteriali sono quelli relativi alla costruzione, gestione, manutenzione, ampliamento dei cimiteri e relativi impianti e servizi gestionali;
- cadavere è il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- camera mortuaria o camera ardente è il luogo in cui sosta il feretro prima della sepoltura o cremazione;
- casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari, all'osservazione del cadavere, alla sua custodia, esposizione e trattamenti conservativi, alle attività proprie della sala del commiato ecc...;
- edicola funeraria è il manufatto a posti plurimi sopraelevato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- cappella gentilizia è un edificio religioso di dimensioni ridotte a posti plurimi, edificato su terreno in concessione, destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- tomba di famiglia è il manufatto interrato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- loculo è il manufatto destinato alla tumulazione individuale, avente caratteristiche di cui all'art 76 del DPR 285/1990;
- loculo ossario - cinerario manufatto destinato alla tumulazione di resti ossei e di ceneri.
- ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
- cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
- cassetta ossario contenitore dei resti ossei di un defunto;
- urna cineraria contenitore di ceneri di un defunto;
- concessionario è il soggetto titolare della concessione cimiteriale;
- inumazione è la sepoltura nel terreno in fossa avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XIV;
- esumazione è l'operazione di dissotterramento di un cadavere;
- tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XV;
- estumulazione è l'operazione di estrazione di un cadavere dal manufatto;
- feretri cassa che contiene un cadavere;
- resti ossei sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dalla completa sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
- resti mortali sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dall'incompleta sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
- deposito di osservazione, locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto persone: morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- obitorio, locale per l'assolvimento delle seguenti funzioni: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza; esso decorre dal momento della morte e termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico scade dopo 24 ore e può svolgersi presso il domicilio del defunto (salvo che la casa venga dichiarata inadatta dall'ULSS) o presso la struttura obitoriale comunale od ospedaliera o presso la casa funeraria;
- sala del commiato è la struttura in cui, a richiesta dei familiari, viene esposto il feretro per la commemorazione; per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa;

trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o cremazione;

Art. 5 - Tariffe e diritti per servizi cimiteriali

1. In via di principio, tutti i servizi o le forniture cimiteriali erogate ed erogabili sono da ritenersi a titolo oneroso a domanda individuale, salvo le espresse esenzioni stabilite dal successivo articolo 6.
2. Le tariffe comunali vengono fissate con deliberazione di Giunta Comunale anche in base ai costi di costruzione ed eventuali variazioni ISTAT.

Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
 - d) l'attribuzione dello spazio per l'inumazione in campo comune;
 - e) l'attribuzione dello spazio per la reinumazione in campo comune a seguito di esumazione;
 - f) il trasporto funebre e la fornitura del feretro per le salme di soggetti indigenti, secondo quanto specificato ai successivi commi;
 - g) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
 - h) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - i) l'iscrizione nel registro delle cremazioni;
 - l) la deposizione delle ossa in ossario comune;
3. I servizi e le forniture cimiteriali sono erogabili gratuitamente per le salme di persone i cui familiari, che si trovano in stato di indigenza o di bisogno, non siano in grado di sostenere la spesa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo, in quest'ultimo caso, l'eventuale rivalsa nei confronti dei parenti fino al terzo grado in linea retta.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno viene certificato dall'ufficio di assistenza sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
5. I servizi di cui al precedente comma 3 dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dall'Amministrazione Comunale. Qualora tali servizi siano erogati da ditta privata esercente attività di impresa funebre, questa sarà compensata dal Comune secondo un importo stabilito a seguito di opportuna indagine di mercato atta ad individuare i costi più convenienti per un servizio funebre minimo.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

7. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n.267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Municipio, è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti nel rispetto delle norme vigenti nell'ufficio di cui al 1° comma, o nel cimitero:

a) gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza da parte dei diretti interessati o della generalità dei cittadini venga ritenuta opportuna, ai sensi della L. 241/1990.

3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico, in ogni cimitero, dell'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali.

4. L'Ente avrà cura, altresì, di divulgare ogni notizia utile inerente i servizi cimiteriali anche attraverso il proprio sito web.

Art. 8 - Gestione e vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale (USL).

2. Per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari l'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'USL competente per territorio.

3. L'Amministrazione comunale, sovrintendente alla vigilanza dei cimiteri, anche attraverso soggetto gestore dei servizi cimiteriali, può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 9 - Imprese funebri private

1. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

2. I soggetti esercenti l'attività funebre devono essere muniti della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività stessa, secondo la normativa vigente.

3. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici e delle strutture comunali, degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali.

4. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

5. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

Art. 10 - Controversie tra soggetti richiedenti

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato;

TITOLO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 11 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Cittadella, provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- Capoluogo
- Paviola
- S. Anna Morosina

Art. 12 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Tale piano è soggetto a revisione decennale in quanto deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno reperire nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale e ambientale, nonché degli eventuali monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) loculi ossario - cinerari;
- d) ossario comune e cinerario comune;

l'ossario comune è destinato ad accogliere i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

il cinerario comune è destinato ad accogliere all'interno di urne cinerarie le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati. Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere collocate nell'ossario comune.

- e) area per la dispersione delle ceneri.

3. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.

4. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato al successivo art. 13.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990, nella quale saranno altresì individuate le aree destinate a parcheggio e quelle di arredo circostanti il cimitero.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:

- a) superficie dell'area;
- b) distanza dai viali;
- c) superficie coperta;
- d) altezza fuori del piano campagna.

8. Il Piano Cimiteriale prende in esame lo stato dei servizi cimiteriali, mettendo in risalto eventuali situazioni deficitarie e le opere di manutenzione che si rendessero necessarie.

9. Il Piano Cimiteriale definisce le tipologie edilizie dei loculi, dei portici, delle tombe private interrate e delle relative aree scoperte, per le quali saranno forniti degli schemi esemplificativi, delle edicole private, per le quali si forniranno prescrizioni sulla tipologia e sulle dimensioni.

10. Le prescrizioni sulle aree, sui tipi edilizi, sui materiali dovranno valere ed essere mantenute anche se gli interventi si realizzeranno per stralci successivi.

11. Le prescrizioni fornite dal Piano in ordine all'arredo e al verde dovranno essere osservate anche dai concessionari di aree per sepolture a terra o di tombe interrate;

12. Ogni dieci (10) anni l'Amministrazione Comunale è tenuta a revisionare il Piano Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, previo parere del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS di appartenenza ove richiesto.

13. Il Piano Cimiteriale, e le successive revisioni vengono predisposti dall'ufficio tecnico comunale e, una volta corredati del parere di cui al comma precedente, se necessario viene trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 13 - Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

1. All'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverse da quello cattolico o per comunità straniere ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici.

4. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in reparto speciale del cimitero.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

6. Fuori del cimitero può essere autorizzata la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/1990.

7. Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990.

8. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del servizio competente dell'USL in tema di Polizia Mortuaria.

Art. 14 - Costruzione ed ampliamento dei cimiteri

1. I progetti per la costruzione di un Cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90.

2. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle leggi Sanitarie, sono approvati dall'organo comunale competente.

3. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi Sanitarie. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dal predetto articolo, salvo deroghe previste dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti approvate mediante il Piano degli Interventi urbanistici con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 15 - Soppressione dei cimiteri

1. Per la soppressione dei cimiteri si applicano gli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/1990.

2. La relativa proposta è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Locale Azienda USL competente ove richiesto.

3. Della soppressione del Cimitero viene data notizia alla cittadinanza con ordinanza del Sindaco. Con la stessa ordinanza, il Sindaco dispone che non vengano più effettuate tumulazioni ed inumazioni nel cimitero soppresso.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 16 - Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio

1. Per la denuncia e la dichiarazione di morte, per l'autorizzazione alla sepoltura e per la cremazione, per il periodo di osservazione e per gli accertamenti necroscopici si rinvia alle norme sull'Ordinamento di Stato Civile (R.D. 1238/1939) e alla vigente normativa in materia, in particolare al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e al T.U. sulle leggi sanitarie;

2. Salvo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria se necessario, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

4. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto del successivo art. 20 e seguenti.

5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

6. Il Comune promuove la formazione, archiviazione, trasmissione e conservazione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 17 - Periodo e depositi di osservazione

1. I cadaveri non possono essere sottoposti a trattamenti conservativi, conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusi in cassa, inumati, tumulati o cremati prima che sia trascorso il periodo di osservazione che decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore o termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte". In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni che l'USL ha dichiarato inadatte, per lo svolgimento del periodo di osservazione le salme sono trasportate presso una delle strutture di cui al successivo comma 3, lettere a) e b).

3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla casa funeraria;
- b) al deposito di osservazione ospedaliero o del Comune;
- c) all'abitazione propria o dei familiari, se ritenuta idonea dalla competente ULSS.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. La vestizione della salma presso il civico obitorio è eseguita a cura e spese dei familiari o di apposito soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi.

Art. 18 - Deposito e chiusura della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere chiuso in cassa.

2. Ogni cassa può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva come risultante dall'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. La chiusura del feretro viene fatta dal personale debitamente autorizzato. In ogni caso è eseguita dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 19 - Caratteristiche delle casse funebri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono rispettare le caratteristiche costruttive previste dal D.P.R. 285/1990 riguardo il tipo di sepoltura o pratica funebre cui sono destinate.

2. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche stabilite dalla legge, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

3. Disposizioni particolari:

a) per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ..);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR n.285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumati ai sensi del successivo art.44 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - è fatto divieto al servizio cimiteriale del Comune effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;
 - è fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 01.02.1997 e D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei Cimiteri di San Giorgio in Bosco e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato;
- l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

b) per tumulazione

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285/90;
- sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parete esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.
- è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lett. b) nonché degli artt.27, 28 e 29 del DPR n.285/90, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5, a norma dell'art.30, punto 5 e punto 13 del DPR n.285/90;

e) cremazione

· per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli artt.78, 79, 80, 81 del DPR n.285/90.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.

Art. 20 – Norme Generali per i Trasporti funebri

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 32 del D.P.R. n. 285/1990;
2. Spetta al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ULSS. di competenza, dettare le disposizioni per l’effettuazione del trattamento antiputrefattivo;
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall’impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto, individuando secondo indicazioni, di cui all’art. 21 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Il trasporto funebre è eseguito da soggetti debitamente autorizzati. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all’obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ovunque comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario, di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nell’ambito del Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario e di urne cinerarie per altro Comune o per l’estero e da altro Comune o dall’estero.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privativa.
7. Spetta al Sindaco con propria ordinanza, determinare gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.
8. Il trasporto dei cadaveri avviene in conformità a quanto disposto dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. n.18/2010.
9. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere esibita al custode del cimitero di destinazione.
10. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.
11. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo art.22, 2° comma.

12. Il trasporto delle salme viene effettuato a pagamento dei familiari del defunto, a cura di imprese funebri private, salvo quanto disposto dal precedente articolo 6 comma 3.

13. Il trasferimento dei cadaveri, durante il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, né da essere pregiudizievoli per la salute pubblica.

Art. 21 – Modalità del trasporto e delle soste

1. I trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) al luogo dove si svolge la funzione religiosa o laica e da quest'ultimo al cimitero.

2. Nell'effettuazione del servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei famigliari.

3. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto la sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 ore. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

Art. 22 – Trasporti funebri – Rimesse

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei mezzi funebri chiusi a ciò destinati i cui requisiti sono stabiliti dalla L.R. 04.03.2010 n°18;

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario o di altri resti mortali assimilabili compreso i prodotti abortivi. In questi casi il trasporto può essere effettuato in vettura privata chiusa.

3. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 23 - Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma entro l'ambito territoriale del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile delegato, previa domanda dei familiari.

2. Del rilascio dell'autorizzazione al trasporto salma verso altro Comune è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento o per la cremazione. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

3. Il trasporto di salma verso altro Comune al fine della Cremazione ed il trasporto delle ceneri al luogo di deposito delle stesse viene autorizzato con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso. Il solo trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto a medesima autorizzazione.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere trasportati direttamente al Cimitero. L'incaricato del servizio cimiteriale deve accertare la regolarità dei documenti consegnati dall'incaricato al trasporto, nonché le caratteristiche dei feretri, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate o alla distanza dal Comune di provenienza.

Art. 24- Trasferimento di salme senza funerale

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in diverso Comune.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 25 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.

Art. 26 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10.02.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo;

2. I cadaveri devono essere accompagnati da passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato;

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda Ulss di competenza.

Art. 27 - Trasporti su disposizione della pubblica autorità

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia), il Comune provvede al servizio di trasporto sino all'obitorio o al deposito di osservazione con oneri di spesa a proprio carico.

2. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'avvio del cadavere per locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

Art. 28 - Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili è soggetto alle autorizzazioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90 e, ove trattasi di trasporti da e per l'estero, è soggetto all'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
4. IL trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e delle ceneri in urna sigillata può essere eseguito da familiari con mezzi propri;

Art. 29 - Sala del Commiato

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).
2. la sala del commiato, quando non ubicata all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere situata ad una distanza non inferiore a metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche o private.
3. La gestione della sala del commiato è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria.
4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.
5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione, o in mancanza da suo delegato, su richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della Regione Veneto. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.

10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

11. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda ULSS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 30 - Casa Funeraria

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione della Casa Funeraria secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).

2. La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

3. L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ad almeno cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. La gestione della casa funeraria è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

5. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS.

7. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo individuata dalla pianificazione territoriale esistente.

TITOLO IV - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - delle persone morte nel territorio del Comune di San Giorgio in Bosco, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - delle persone morte fuori del Comune di San Giorgio in Bosco, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - delle persone non residenti in vita nel Comune di San Giorgio in Bosco e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba o cappella privata o di famiglia, all'interno di uno dei cimiteri comunali;
 - delle persone il cui coniuge e i cui parenti in linea di 1[^] grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2[^] grado (i fratelli e le sorelle), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune di San Giorgio in Bosco;
 - delle persone già residenti nel Comune di San Giorgio in Bosco che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
2. Viene demandata al Sindaco la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, nel rispetto dei sottoindicati criteri di massima, le sepolture delle salme e compatibilmente con le disponibilità:
 - delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune di San Giorgio in Bosco, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti;
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme, i resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico;

Art. 32 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni.

1. Nei cimiteri ubicati nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei medesimi, le salme delle persone che avevano al momento del decesso, la propria residenza e/o la famiglia di origine nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza negli ultimi 10 anni precedenti al decesso.

Art. 33 - Tipi di sepoltura

1. Si elencano di seguito i tipi di sepoltura:
 - a) inumazione in campo comune o in aree concesse a privati;
 - b) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite da privati su aree concesse a pagamento dal Comune;
 - c) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite e concesse a pagamento dal Comune per la sepoltura di persone appartenenti alla stessa famiglia;
 - d) tumulazione in loculi individuali costruiti e concessi a pagamento dal Comune;
 - e) tumulazione in loculi ossari/cinerari costruiti e concessi a pagamento dal Comune per resti ossei e ceneri;
 - f) deposito in ossario/cinerario comune per resti ossei o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse o istanza dei familiari e/o aventi titolo;
 - g) dispersione ceneri.

2. Il Comune stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione ed esecuzione anche tramite ditta incaricata.

CAPO II - INUMAZIONI

Art. 34 – Disposizioni Generali

1. I cimiteri del territorio comunale hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. I cadaveri destinati alle inumazioni devono essere chiusi in cassa di legno e sepolti in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 35 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'Art. 6.
2. I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.
3. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono aver nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
7. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
8. Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
9. Le urne cinerarie possono essere interrate all'interno del franco di terreno sopra il feretro inumato di familiari, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocare nel tempo lo sfondamento. Le urne sono inserite in contenitori di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale a titolo esemplificativo cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il pozzetto potrà essere collocato nella tomba solo se reso accessibile senza dover ricorrere alla rimozione della piastra di copertura, escludendo le zone riservate al camminamento. L'interramento potrà essere concesso esclusivamente in caso di decisione unanime di consenso di tutti gli aventi diritto

di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura. L'urna cineraria segue la scadenza della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.

10. Per le fosse del campo comune è inoltre assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di semplici croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con le caratteristiche ed entro le dimensioni indicate dal Piano Cimiteriale redatto in conformità al Regolamento Edilizio Comunale, non sono ammesse le coltivazioni di aiuole con arbusti e piante.
11. Non si ammetteranno sulle tombe oggetti o manufatti di altro genere. In caso di violazione di dette norme, il Comune può disporre, previa diffida, la rimozione degli oggetti e manufatti non consentiti.

Art. 36 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le seguenti dimensioni: - a) copertura totale della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm. 160X70 e alto non più di 30 cm. Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza di terra di cm. 130. - b) decorazioni prive di basamento a copertura totale: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 130. Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.

TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE

Art. 37 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture:
 - dei feretri in loculi separati;
 - dei feretri in tombe ed edicole familiari;
 - di cassette per resti ossei e di urne cinerarie in opere murarie (loculi per la conservazione di cassette ossario e di urne cinerarie, tombe di famiglia interrata, edicole funerarie sopraelevate) costruite dal Comune, o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali.
2. All'esterno della cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ove le dimensioni del singolo manufatto lo consentano, la collocazione di più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie è consentita previo pagamento della tariffa al momento in vigore per ognuna dell'operazione cimiteriale.
4. Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 38 Norme Generali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 39 Tumulazioni per benemerienze

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco e/o al Responsabile dei servizi Cimiteriali secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 40 Tumulazioni provvisorie

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari;
- b) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia.

Il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno $\frac{1}{30}$ qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Art. 41 Modalità delle concessioni

1. Le nicchie ed i loculi possono concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo nel caso sia presente un feretro.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di

priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. I loculi verranno assegnati partendo dal primo in basso e a seguire verso l'alto sulla stessa fila verticale sino al 5[^] loculo compreso, per poi riprendere nella fila seguente sempre dal basso verso l'alto fino al 5[^] loculo compreso.
4. E' consentito derogare ai suesposti criteri di assegnazione nei seguenti casi:
 - nel caso di salma da tumularsi in quarta o in quinta fila, su richiesta del coniuge o dei parenti di primo grado, corredata da documentazione medica comprovante la condizione di invalidità civile almeno al 70% derivante da patologie che precludono l'accesso ai loculi ivi ubicati, sarà proceduto alla tumulazione della salma nel loculo successivo in base ai criteri suesposti;
 - nel caso di salma da tumularsi in loculo ubicato in posizione diversa dalla quinta fila sarà proceduto, su richiesta, all'assegnazione, sulla stessa fila verticale, del loculo in quinta fila, tenuto conto del minore costo degli stessi.
5. Si procederà all'assegnazione dei loculi usati a scelta dei richiedenti, comunque sempre in presenza della salma; potrà inoltre essere effettuato lo spostamento, nei loculi di cui trattasi, di salme già tumulate in loculi di quarta e quinta fila, dietro presentazione di richiesta del coniuge o dei parenti di primo grado che comprovino, con documentazione medica, di versare in condizioni di invalidità civile di almeno il 70%, derivante da patologie che precludono l'accesso ai loculi ivi ubicati, ferma restando, comunque, la durata trentennale della concessione decorrente dalla data dell'originaria tumulazione; l'assegnazione dei loculi usati avverrà, in detti casi, sempre a scelta dei richiedenti e seguendo l'ordine di presentazione al protocollo delle domande di spostamento delle salme.
6. Il Diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
7. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
8. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, ossarietto, cinerario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare per una sola volta e per un periodo di 15 anni la concessione dietro pagamento della tariffa in vigore all'epoca della scadenza;
8. Per le concessioni a suo tempo rilasciate a seguito di prenotazione, qualora alla scadenza dei 30 anni il concessionario sia ancora in vita ed abbia rinnovato la concessione secondo quanto previsto dal presente regolamento, è riservata agli eredi la facoltà di un ulteriore rinnovo per un periodo di 15 anni e dietro pagamento di 2/3 della tariffa in vigore all'epoca della scadenza.
- 9- Resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
- 10- La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 42 Lampade votive, decorazioni ed abbellimenti

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune stabilito dall'Organo Comunale Competente.
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune o del Concessionario del servizio.

Art. 43 Concessione aree per tombe e cappelle di famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe e/o cappelle di famiglia su deliberazione della Giunta comunale e secondo il piano regolatore cimiteriale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L. SS di competenza. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

5. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Art. 44 Divieti

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o d'abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune di San Giorgio in Bosco una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 45 Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi;

Quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990

Art. 46 – Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni

1. Possono essere riservati nei Cimiteri comunali alcuni loculi individuali/loculi ossari/cinerari/tombe da destinare alla sepoltura di appartenenti al clero o ad altri enti, collettività, confraternite od istituzioni.
2. Spetterà all'organo comunale competente stabilire con apposito atto l'eventuale gratuità della concessione.

CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 47 Rinuncia alla concessione di loculi, ossari, cinerari

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare, con determinazione, la rinuncia a concessione di loculo cimiteriale posto nei colombari edificati dall'amministrazione comunale quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 2 In ogni caso la somma da rimborsare per la rinuncia alla concessione non potrà essere superiore alla somma versata per la concessione stessa.
- 3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna, rià essere avanzata durante l'ultimo semestre di durata della concessione.
- 4 I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso dal Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 48 Rinuncia concessione di aree per tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare, con deliberazione della Giunta comunale, la rinuncia a concessione di aree libere quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione o quando l'area non sia utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 49 - Rinuncia a concessione di tombe interrate

1. E' consentita, previa determinazione di accettazione del Comune, la retrocessione di tombe di famiglia interrate.
2. In tal caso, il concessionario viene rimborsato come segue:
 - a) 60% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene entro dieci anni dalla data della concessione;
 - b) 30% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dall'undicesimo al quarantesimo anno dalla data della concessione;
 - c) se la retrocessione avviene dopo quarant'anni dalla data della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
3. Le tombe di famiglia libere da feretri, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 50 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate in tutto o in parte

1. E' consentita, previa deliberazione di accettazione del Comune, la rinuncia a concessione di aree edificate in tutto od in parte, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o ai titolari del diritto alla sepoltura, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 51 – Revoca

1. Oltre a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità di un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in manufatto indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà darne notizia, almeno un mese prima, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e al cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando per qualsiasi motivo la sepoltura individuale dell'avente diritto non risulti più usufruita;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'Art. 43 comma 5 del presente regolamento;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
 - g) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 53 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Comune darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 54 – Estinzione

1. Le concessioni di cui al presente titolo si estinguono:
 - a) per scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo da richiedersi prima del termine di scadenza stabilito;
 - b) per la soppressione del cimitero;
 - c) per rinuncia, revoca o decadenza;
 - d) per intervenuta estumulazione di salma, resti e/o ceneri dal rispettivo manufatto singolo prima del termine di scadenza della concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili di carattere affettivo.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 55 – Iscrizione e decorazione di lastre di loculi individuali e loculi ossari/cinerari

1. Per la copertura di loculi e cellette ossario dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dal Comune a copertura dei medesimi, non è ammessa la sostituzione di lastre con altre di diverso materiale o dimensione.
2. Sui loculi individuali e loculi ossari-cinerari, non dovranno essere eseguite modifiche tali da alterare la finitura e lo stato originale delle lastre: lucidatura, bocciardatura, incisione, intarsio.
3. E' ammessa l'installazione di foto con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
- 4- Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.
- 5- Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà ordinare la rimozione dei manufatti in difformità alle norme suddette.

Art. 56 – Norme per l'iscrizione e la decorazione di lastre di tombe

1. E' ammessa la copertura della testata delle tombe con altre lastre di morfologia e materiale analogo all'esistente di spessore massimo pari a cm 2,5. Non dovranno essere comunque eseguite modifiche della lastra originaria o della lastra applicata, tali da alterare la finitura della stessa: lucidatura, bocciardatura, applicazioni di ulteriori lastre marmoree o di altri materiali, intarsio, incisione.
2. E' ammessa l'installazione di foto con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.

4. Eventuali decori (statue, libri, vasi portafiori) potranno essere posati sulla pietra tombale (lastra di copertura) purchè non occupino una superficie superiore al 25% della medesima. I decori non dovranno superare in altezza, le dimensioni della testata, dovranno essere di facile movimentazione e di peso limitato.

5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà rimuovere i manufatti in difformità alle norme suddette.

6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti potrà essere eseguito esclusivamente entro il limite dello spazio concessionato sia esso la lastra di copertura dei loculi o le superfici delle tombe (pietra tombale e testata) e dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

Art. 57 – Norme per l'installazione di copritomba su sepolture per inumazione

1. Le lapidi ed i copritomba da collocare sulle fosse dei campi di inumazione devono essere realizzate con caratteri, stili e misure autorizzate dal Comune.

2. Nei campi di inumazione i materiali lapidei dei copritomba, delle lapidi o dei profili dovranno avere una colorazione chiara e un'omogeneità cromatica ed essere realizzati con marmi commerciali. Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare l'impiego di manufatti non ritenuti in sintonia con la cromia dei materiali suddetti.

3. Sulla lapide è ammessa l'installazione di una foto ceramica con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.

4. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 5 per le lettere maiuscole e i cm 2,5 per le lettere minuscole.

5. L'eventuale lume verrà fornito dal Comune.

6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti, è soggetto a presentazione di apposita S.C.I.A o domanda di Permesso a Costruire, accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I - ESUMAZIONI

Art. 58 - Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio Cimiteriale. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Allo scadere di tale periodo si provvede all'esumazione nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile e con aggiunta di sostanze biodegradabili capaci di favorire il processo di scheletrizzazione autorizzate con circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità;
- Essere avviato previo consenso degli aventi diritto a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;

2. E' compito del Responsabile cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. Può eventualmente essere richiesta l'assistenza del medico a ciò delegato dall'Azienda UISS di competenza.

- 3 . Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno con esclusione preferibilmente dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
4. Alle operazioni di esumazione ordinaria, disposte e condotte dai Servizi Cimiteriali comunali, sono presenti il custode del cimitero oppure in mancanza il dipendente della impresa incaricata dei servizi cimiteriali e, ove necessario, personale del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S.
5. Data la natura e la delicatezza delle operazioni di esumazione, il Cimitero interessato viene chiuso all'utenza per il periodo necessario onde consentire uno svolgimento dei lavori efficaci e sicuro. Il relativo preavviso di chiusura viene affisso alla bacheca cimiteriale nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 59 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria

1. Nel caso di completa scheletrizzazione, i resti ossei rinvenuti, salvo cremazione, vengono ridotti in apposita cassetta-ossario.
2. Nel caso di non completa scheletrizzazione il resto mortale può:
 - a) essere avviato a cremazione, su indicazione dei familiari con oneri di spesa a carico dei medesimi;
 - b) essere trasferito in altra fossa così come disciplinato dal successivo Art. 62. In tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali e/o immediatamente intorno dei contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti.

Art. 60 - Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria

1. Il Servizio Cimiteriale in collaborazione con il Servizio Demografici, coordina le operazioni di esumazione mediante individuazione delle salme da esumare.
2. Sulla base dei Registri dei cimiteri e dei permessi di seppellimento vengono redatti dei tabulati distinti per cimitero contenenti i nominativi delle salme che sono interessate ad esumazione. Tali elaborati dovranno essere conservati agli atti degli uffici interessati.
3. Le operazioni di esumazione saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto ove reperibili, e/o attraverso pubblica affissione all'albo cimiteriale dell'elenco delle salme da esumare con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. Qualora nonostante l'avviso pubblico, nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alle operazioni di esumazione ordinaria, il Comune provvederà al trattamento più idoneo.
5. Eventuali lapidi, cippi, ecc. non ritirati dagli aventi diritto entro la data dell'esumazione rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporre per la loro distruzione o valersene solo nella costruzione o restauro del cimitero medesimo.

Art. 61 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza decennale, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei familiari, con oneri a carico degli stessi, e previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda U.L.S.S., per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso od in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettivo-diffusive.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 62 – Reinumazione

1. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di esumazione, esso è avviato alla reinumazione nell'apposito campo indecomposti.

2. Il periodo di reinumazione è fissato per un periodo non inferiore a 2 anni qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore a cinque anni in caso contrario.

CAPO II - ESTUMULAZIONI

Art. 63 - Estumulazione ordinaria

1. L'estumulazione ordinaria è quella eseguita allo scadere della concessione. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

2. Tuttavia, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e qualora possibile, ad inviare al concessionario apposito avviso del procedimento.

3. Nel caso non sia reperibile il concessionario verrà affisso alla lastra del loculo e alla bacheca cimiteriale idoneo avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.

4. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare al Servizio Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

5. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ovvero nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato al Servizio Cimiteriali il nominativo e il recapito di un referente, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti.

6. L'ufficio competente redigerà apposito elenco delle salme da estumulare il quale sarà esposto all'albo cimiteriale di ciascun cimitero del territorio nonché sul sito web istituzionale.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e, ove necessario, con la presenza del personale del Servizio di Igiene Pubblica.

8. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie ritornano in pieno possesso del Comune per essere nuovamente concessi alla tariffa al momento vigente.

9. L'estumulazione non potrà comunque essere eseguita, nel caso in cui allo scadere della concessione risulti essere tumulato un cadavere da meno di 20 anni. Nella fattispecie, la concessione verrà rinnovata mediante pagamento della tariffa annuale vigente fino alla scadenza del termine di tumulazione previsto dalla legge.

10. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
11. I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
12. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
13. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
14. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
15. Le operazioni di estumulazione sia di carattere ordinario che straordinario da effettuarsi su tombe private di famiglia, stante la delicatezza e/o rischi di rottura del manufatto, vengono eseguite direttamente dalla ditta/impresa incaricata dai familiari e/o concessionari interessati, sotto il controllo e la presenza dell'operatore cimiteriale in modo che il Comune sia estraneo a qualunque danno eventualmente o accidentalmente cagionato.
16. Per le operazioni di estumulazione e tumulazione su tombe private di famiglia sono interamente a carico dei concessionari tutti gli oneri inerenti e conseguenti l'apertura e la movimentazione dei materiali lapidei di rivestimento delle tombe. I concessionari sono pertanto gli unici responsabili di eventuali danni cagionati.
Rimane a carico del Servizio Necroscopico solamente la sigillatura del tumulo, ove prevista.

Art. 64 - Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria Locale, e si eseguono:
 - a) su richiesta dei famigliari interessati, con oneri a loro carico qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al termine della concessione e se questi desiderano spostare la salma per darle una nuova sepoltura nello stesso Cimitero al fine di trasferirla in un altro sepolcro già in concessione ovvero in un diverso Comune, o ancora per cremarla.
 - b) su ordine dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire una autopsia o un qualsiasi accertamento diagnostico.
2. Il loculo liberato dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria dovrà essere retrocesso al Comune ai sensi dell'Art. 47 del presente regolamento.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere.

Art. 65 - Trattamenti consentiti all'estumulazione

1. Nel caso di non perfetta scheletrizzazione il resto mortale viene trattato nei modi seguenti:

a) nel caso l'estumulazione venga effettuata decorsi 20 anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, secondo i tempi previsti all'Art. 63, comma 12, dopo che siano state create nuove condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione attraverso la sostituzione della cassa con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti;

b) nel caso di estumulazione prima dei 20 anni, il cadavere deve essere inumato per un periodo di dieci anni (ordinaria inumazione). E' consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro.

2. In ogni caso, prima di procedere ad estumulazioni straordinarie deve essere sentita l'azienda ULSS.

Art. 66 – Traslazioni

1. E' consentita la traslazione anche temporanea di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra, con successivo ricollocamento nel luogo di sepoltura originario, in caso di comprovate urgenti necessità correlate alla tutela dell'interesse pubblico previo provvedimento del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 67 – Istanze in materia di polizia mortuaria

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona o da persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 68 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie non sono soggette a pagamento.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa comunale nonché di eventuali diritti sanitari dell'ULSS se previsti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

Art. 69 – Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata.

Art. 70 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Servizio Cimiteriale presentando apposita istanza di recupero e possibilmente presenziare all'operazione stessa. Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei familiari. Le protesi dentarie o quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dei Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero o al personale dell'azienda concessionaria del Servizio cimiteriale il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni costituisce grave comportamento sanzionabile, oltre che perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto

Art. 71 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, che non siano recuperati dagli aventi titolo al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Amministrazione Comunale, che può:

a) utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri;

b) alienarli con il metodo dell'asta pubblica ed il ricavato deve essere impiegato per interventi di miglioramenti degli impianti cimiteriali;

c) provvedere alla loro distruzione con regolare smaltimento in discarica autorizzata.

2. Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

TITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 72 – Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private deve essere eseguita a cura e spese dagli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I concessionari dei permessi di costruzione di impianti per campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, sono tenuti a mantenere una adeguata sistemazione dell'area provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia o collettività concessionaria, ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione medesima.

3. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 73 - Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni di aree per la costruzione di manufatti per sepolture private, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei mesi dalla data di stipula della concessione pena la decadenza della medesima salvo intervenute proroghe motivatamente concesse.
2. L'esecuzione delle opere dovrà essere terminata entro 24 mesi dalla data di rilascio di permesso di autorizzazione edilizia, pena la decadenza di cui all'Art. 43, comma 5, del presente regolamento.

Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S.
2. I progetti di costruzione di sepolture private aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi a tipi preventivamente predisposti dal Comune ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, sono eseguiti previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni mq. di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 2,50.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata, a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione all'accesso al cimitero di cui al successivo Art. 77.
11. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari, secondo le modalità e criteri previsti nel Piano Cimiteriale.

Art. 75 - Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati alla costituzione di una fideiussione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico provvederà all'accertamento della loro regolare esecuzione e conseguentemente allo svincolo della garanzia fideiussoria, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 76 - Recinzione aree, materiali di risulta, consumi

1. Nella costruzione di manufatti sepolcrali, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori in perfetta regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza atte ad evitare possibili danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche autorizzate, evitando di spargere i materiali di risulta o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 77 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.

2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 ql., previa autorizzazione, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altra zona.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e quant'altro.

6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta.

Art. 78 - Orario di lavoro

1. All'interno dei Cimiteri l'orario di lavoro per le imprese di costruzione è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di cui al precedente comma.

Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti o di altre particolari cerimonie, potranno essere impartite apposite istruzioni di comportamento alle imprese impegnate nei lavori presso i cimiteri.

2. Il Comune può anche disporre la sospensione di tutte le opere di costruzioni non ultimate e far provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di impalcature, ponteggi e quant'altro.

TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 80 - Orario di apertura dei Cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Per nessun motivo è possibile accedere ai cimiteri al di fuori dall'orario di cui al comma 1, salvo motivate ed urgenti esigenze legate all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria. Tali esigenze dovranno essere in ogni caso preventivamente comunicate al Servizio Cimiteriali.

Art. 81 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone le cui condizioni o comportamenti siano in contrasto con la caratteristica del luogo;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammesso l'accesso su ausili di trasporto per motivi di salute o di età.

Art. 82 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale del Comune o della azienda incaricata dei servizi cimiteriali, qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune o la ditta incaricata li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
4. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 83 - Divieti speciali

1. Nel cimitero e nel viale di accesso nonché nelle aree adiacenti, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole e alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;

- m) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri salvo deroghe concesse per particolari circostanze, eventi o ricorrenze stagionali;
- n) fare questue e chiedere l'elemosina sia all'interno che all'esterno dell'area cimiteriale;
- o) occupazione con qualsiasi banchetto per raccolta firme e/o rappresentanze di ogni genere;

2. I divieti predetti, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 84 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 85 - Accesso al cimitero – Registro delle autorizzazioni

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, e per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e quant'altro consentito dal presente regolamento, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti, anche in materia di sicurezza.

2. Oltre ai titoli previsti dalla legge per l'esecuzione di opere e lavori, gli interessati, per i lavori di cui al primo comma, dovranno ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale da rilasciarsi a seguito di apposita domanda. In caso di persistente violazione delle norme del presente regolamento, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.

3. E' tassativamente vietato alle imprese di costruzione svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 86 - Registro delle sepolture

1. Presso il Servizio Cimiteriali del Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;

- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Art. 88 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi e gli orpelli che siano difformi dalle prescrizioni indicate dal competente Ufficio Tecnico.
2. Il Comune o la ditta incaricata disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Art. 89 – Sanzioni

1. Per le violazioni indicate all'art. 83 si applica la sanzione di €. 100,00;
2. Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.
3. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali. Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689.
4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 90 - Cremazione di cadavere

1. La cremazione di cadavere non può essere effettuata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso e deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) volontà manifestata dal coniuge del defunto;
- d) volontà manifestata dal parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;

2. La manifestazione di volontà deve essere resa tramite processo verbale ed inserita nella istanza di cremazione.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, necessita il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla U.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

Art. 91 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali come disposto dall'art. 3 comma 4 lettera g) della legge n. 130 del 30.03.2001 che cita testualmente: "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni".

2. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per l'eventuale Cremazione.

Art. 92 - Raccolta e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa e destinata alla collocazione prestabilita.

2. L'urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

3. Il trasporto dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito familiare o per la dispersione secondo quanto disposto dal successivo art. 92.

5. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; uno è consegnato all'affidatario dell'urna, un altro è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, qualora sia disposta la collazione delle ceneri presso il cimitero.

Art. 93 - Destinazione finale delle ceneri

1. La destinazione delle ceneri può avvenire:

- a) mediante conservazione in cimitero;
- b) mediante affidamento al familiare del defunto;
- c) mediante dispersione.

Art. 94 - Collocamento urne cinerarie in Cimitero

1. La tumulazione delle urne cinerarie in Cimitero avviene collocando le stesse in:

- a) loculi cinerari;
- b) loculi ossario;
- c) tumulazioni private, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati
- d) spazi destinati ad interrimento (con urna non biodegradabile anche in presenza di altro feretro
- e) spazi destinati a dispersione
- f) cinerario comune.

2. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in un singolo manufatto, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le relative operazioni cimiteriali.

Art. 95 - Affidamento urna cineraria al familiare

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del:
 - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
 - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune.
12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

Art. 96 – Eredi

1. In caso di morte dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata lo deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
2. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero o conferire l'urna al cinerario comune.

Art. 97 - Registro comunale per la cremazione

1. Ai sensi della L.R. 18/2010 è istituito presso il Comune il “registro per la cremazione”, che viene gestito dall’Ufficio Servizi Demografici secondo le indicazioni riportate all’art. 48 e seguenti della L.R. 18/2010.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all’affidamento dell’urna cineraria.
3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all’art. 602 del Codice Civile, potranno lasciarlo in consegna all’Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell’art. 620 del Codice Civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L’ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l’iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d’ufficio qualora non provveda l’interessato.
6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

Art. 98 - Dispersione delle ceneri

1. Si fa espresso riferimento all’articolo 50 della legge regionale Veneto n. 18/2010 e Legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l’autorizzazione compete all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l’indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l’indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell’eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell’area, per le dispersioni in area privata.
4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.
5. La dispersione è vietata all’interno dei centri abitati, come definito dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
6. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:
 - a) nella apposita area istituita nel cimitero del capoluogo, dove la dispersione avviene per aspersione su idonea area;
 - b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - c) in laghi e fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - d) in aree private all’aperto.

7. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), o in edifici o altri luoghi chiusi.

8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

9. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 99 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

2. In seguito all'approvazione, l'Ufficio Servizi Cimiteriali invierà copia del presente Regolamento al Prefetto, alla Regione e alle imprese di Pompe Funebri operanti abitualmente sul territorio, nonché all'Autorità Sanitaria Locale.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

4. per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, trova applicazione la normativa prevista dal precedente Regolamento.

5. salvo quanto stabilito al precedente art. 38, per quanto riguarda la durata, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

6. salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente ed ogni altra disposizione comunale disposta in materia e incompatibile con il presente Regolamento comunale cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 100 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, spetta al Responsabile di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 101 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e della L.R. 18/2010 nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.

2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.